

Comune di Riccione

Provincia di Rimini



SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

RUE

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

PARTE SECONDA

ALLEGATO F

Regolamento per l'installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi

Il Sindaco	DANIELE IMOLA
L'Assessore all'Urbanistica	LORETTA VILLA
Il Segretario Generale	FRANCESCO SARACINO
Il Dirigente	GUGLIELMO ZAFFAGNINI

TESTO COORDINATO CON LA VARIANTE
APPROVATA IL 07/04/2014

OTTOBRE 2008		UFFICIO DI PIANO
--------------	--	------------------

ADOZIONE: Delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 20/02/2008.	APPROVAZIONE: Delibera di Consiglio Comunale n° 57 del 11/08/2008.
--	---

STESURA COORDINATA (vedi comma 4 art. 33 L.R. 20/2000) A SEGUITO DEI SEGUENTI ATTI DI:

- MODIFICA DEL RUE (artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000);
- RETTIFICA E DI ADEGUAMENTO CARTOGRAFICI;
- AGGIORNAMENTO CARTA CATASTALE DI BASE (cfr art. 1.1.10 Norme di Attuazione del RUE).

Numero d'ordine	TITOLO	Adozione	Approvazione	Entrata in vigore
		Atto e data	Atto e data	Data
1	Approvazione del piano triennale 2009/2011 delle valorizzazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare – art. 58 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008 n° 133	-----	Del. di C.C. n° 12 del 26/03/2009	26/03/2009
	Modifica Atto C.C. n° 12 del 26/03/2009 ad oggetto: Piano triennale 2009/2011 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari secondo quanto previsto dall'art. 58 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008		Del. di C.C. n° 64 del 24/09/2009	
	Alienazione immobile sito in Riccione, Via Molari n° 5 (ex Scuola media Manfroni) – Approvazione della trattativa negoziata con la Ditta ARALE SRL di Santarcangelo. La deliberazione in oggetto, in relazione alle varianti urbanistiche integra le precedenti deliberazioni di C.C. n° 12 del 26/03/2009 e n° 64 del 24/09/2009.		Del. di C.C. n° 90 del 10/12/2009	10/12/2009
2	PRIMA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 57 DEL 11/08/2008	Del. di C.C. n° 67 del 24/09/2009	Del. di C.C. n° 45 del 10/08/2010	29/09/2010
3	VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 57 DEL 11/08/2008 denominata: "Area in Viale Monte Rosa ed area compresa tra i Viali Rubicone, Ticino e Reno"	Delibera di C.C. n° 55 del 29/09/2011	Delibera di C.C. n° 4 del 16/02/2012	29/02/2012
4	VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE) AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS DELLA L.R. N. 20/2000 E S. M. E I.: denominata: "Variante specifica 2013"	Delibera di C.C. n° 37 del 04/07/2013	Delibera di C.C. n° 21 del 07/04/2014	-----

UFFICIO DI PIANO:

Ing. Guglielmo Zaffagnini

Avv. Enzo Castellani

Arch. Daniele Mazza

Dott. Maria Grazia Giannetti

Geom. Saul Matteo Saponi

Geom. Tentoni Delmo

COLLABORAZIONI:

RESTITUZIONE GRAFICA E RICERCA DATI

Geom. Sara Innocenti

Arch. Massimo Manenti

COLLABORAZIONI ESTERNE

AREA SUD E VINCOLI ARTISTICI E STORICI:

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura

Dipartimento di Progettazione dell'Architettura

Prof. Loris Macci

GEOLOGO:

Dott. Vannoni Fabio (GEOPROGET – Riccione)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE:

Arch. Rudi Fallaci (TECNICOOP s.c.r.l. – Bologna)

INDICE

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
Art. 1.1 - Oggetto del regolamento	7
Art. 1.2 - Ambito di applicazione	7
Art. 1.3 - Tipi d'intervento e titoli abilitativi	7
Art. 1.4 - Validità del titolo abilitativo.....	9
CAPO2 - TENDE O COPERTURE PROTETTIVE LEGGERE ED ULTERIORI ELEMENTI DI ARREDO	10
Art. 2.1 - Definizione	10
Art. 2.2 - Norme generali	10
Art. 2.3 - Installazione di tende e/ o coperture protettive leggere, pergolati e gazebo su edifici di tipo residenziale (usi a1 e a2)	12
Art. 2.4 - Installazione di tende e/o coperture protettive leggere su edifici di Esercizi commerciali (uso b1)	12
Art. 2.5 - Installazione di tende e/o coperture protettive leggere su edifici di Pubblici esercizi (uso b2)	13
Art. 2.6 - Installazione di tende e/o coperture protettive leggere su edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (usi e1.a e e1.b)	13
Art. 2.7 – Norme specifiche per l'installazione di pergolati e gazebo.....	13
Art. 2.8 - Norme specifiche per l'installazione di grigliati.....	14
Art. 2.9 - Norme specifiche per l'installazione di coperture protettive per autoveicoli	14
Art. 2.10 - Norme specifiche per l'installazione di arredi da giardino	15
CAPO 3 - CHIUSURE VERTICALI MOBILI	17
Art. 3.1 – Definizioni	17
Art. 3.2 - Norme per l'installazione di chiusure verticali mobili negli edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (e1.a, e1.b).....	17
Art. 3.3 - Norme per l'installazione di chiusure verticali mobili negli edifici di pubblici esercizi (b2).	19
Art. 3.4 - Norme per l'installazione di coperture mobili stagionali alle piscine di strutture per attività ricettive alberghiere (e1.a, e1.b).....	20
CAPO 4 - VETRINE	23
Art. 4.1 Definizione	23
Art. 4.2 Norme per l'installazione di vetrine	23
CAPO 5 - ESPOSITORI MOBILI ED EROGATORI AUTOMATICI DI PRODOTTI O SERVIZI	24
Art. 5.1 Espositori mobili: definizione e norme per l'installazione	24
Art. 5.2 Erogatori automatici di prodotti o servizi: definizione e norme per l'installazione	24

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Oggetto del regolamento

(Modificato dalle varianti n°: 2)

1. Il presente regolamento, nell'intento di salvaguardare la tutela ambientale del territorio, valorizzare gli elementi del paesaggio e dei caratteri tradizionali ricorrenti nell'ambiente urbano, stabilisce le norme intese a disciplinare l'uso del suolo pubblico, privato di uso pubblico e privato, gli interventi riguardanti i fronti edilizi dei fabbricati prospicienti gli spazi ad uso pubblico per l'installazione di elementi e strutture di arredo e di servizio, amovibili e/o asportabili per funzioni protettive, costituiti da tende e coperture protettive leggere, grigliati, pergolati e gazebo, coperture protettive per autoveicoli, arredi da giardino, chiusure verticali mobili, vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi, come definiti ai successivi articoli.

Art. 1.2 - Ambito di applicazione

(Modificato dalle varianti n°: 2)

1. Il presente regolamento si applica a tutto il territorio comunale che viene suddiviso in "ZONA A MONTE" della ferrovia e "ZONA A MARE" della ferrovia con particolare riferimento alle aree pubbliche e private che l'Amministrazione comunale ha sottoposto ad opere di arredo urbano, a Piano di arredo urbano (P.A.U.) e/o a Piano di Recupero (P.R.U.).
2. Il presente regolamento non si applica nel territorio della "ZONA A MARE" della ferrovia disciplinato dal vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile (PPA).
3. Ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento, gli spazi privati antistanti gli esercizi commerciali (uso **b1**) e i pubblici esercizi (uso **b2**), recintati o meno, ubicati nelle aree interessate da opere o piani di arredo urbano e/o da P.R.U., di cui al comma 1, sono a tutti gli effetti considerati di uso pubblico e pertanto soggetti alla relativa disciplina prevista nel presente regolamento.

Art. 1.3 - Tipi d'intervento e titoli abilitativi

(Modificato dalle varianti n°: 2-4)

1. L'installazione delle strutture e degli elementi relativi al presente regolamento, unitamente a quelli elencati all'art. 1.5.17 della - parte prima - norme - del presente RUE, sono considerati, secondo i casi, interventi di **AR** od interventi di **NC** di cui all'art. 1.5.13 delle stesse - norme -. Fatta eccezione per quanto disposto ai successivi commi 2 e 3 e per l'installazione degli erogatori di cui al successivo art. 5.2, gli interventi di tipo **AR**, sono soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentarsi con le modalità di cui al capo 6.5 della medesima - parte prima - del RUE, integrati, secondo i casi, dalle disposizioni contenute nel presente regolamento. Gli interventi di **NC** sono soggetti a permesso di costruire convenzionato, da presentarsi con le modalità di cui al capo 6.4 della richiamata parte prima - norme - del RUE.
2. L'installazione delle strutture di cui al comma 1 del successivo art. 2.1, qualora per le stesse siano rispettate le condizioni di cui al comma 6 del successivo art. 2.2, non riguardino immobili ed aree di cui ai successivi commi 4 e 6 e che siano, obbligatoriamente, comprese fra gli interventi privi di rilevanza per la pubblica

incolumità ai fini sismici ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 19/2008, (come individuati nell'atto di indirizzo regionale di cui alla delibera di G. R. n. 121 del 1/02/2010) e delle strutture di cui al successivo art. 2.8 (*grigliati*), qualora le stesse siano posizionate in aderenza alle pareti dell'edificio, non è sottoposta alla normativa del presente regolamento con particolare riferimento alle procedure di cui al precedente comma 1, in quanto costituisce *attività edilizia libera* di cui all'art. 6.6.1 comma 6, lettera b) della - parte prima – norme – del presente RUE.

3. Inoltre gli interventi di **AR** costituiscono *attività edilizia libera*, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), della L.R. n. 15/2013, previa comunicazione allo Sportello unico per l'edilizia delle date di inizio dei lavori e di rimozione delle strutture da parte dell'interessato, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 7, quando le installazioni stesse delle predette strutture è stagionale ed ha una durata non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio sempre che tali installazioni non riguardino l'installazione:
 - delle strutture di cui al successivo art. 2.1 che ricadano fra gli interventi qualificati, dal presente Regolamento ai sensi della lett. g6) dell'Allegato alla L.R. n. 15/2013, interventi di **NC**;
 - delle chiusure verticali mobili negli edifici di strutture per attività ricettive alberghiere e negli edifici di pubblici esercizi di cui ai successivi art. 3.2 e 3.3;
 - delle chiusure e coperture mobili stagionali alle piscine di strutture per attività alberghiere di cui al successivo art. 3.4.
4. L'installazione delle strutture e degli elementi richiamati ai precedenti commi 1, 2 e 3, qualora riguardino immobili di interesse storico-architettonico, di pregio storico-culturale e testimoniale e/o le relative aree di pertinenza e le aree dei giardini di pregio e di pertinenza di cui, rispettivamente, agli artt. 2.14, 2.15 e 2.18 della - parte prima – norme - del presente RUE, quando ammessi dal presente regolamento, dovranno comunque rispettare le ulteriori norme di tutela, di cui agli artt. 2.16, 2.17 e 2.18 della medesima - parte prima - norme - del RUE.
5. L'installazione delle strutture e degli elementi richiamati ai precedenti commi 1, 2 e 3, qualora riguardino immobili ricadenti all'interno del territorio comunale classificato come "Centro Storico" nelle tavole nn. 2 e 3 del presente RUE, quando ammessi dal presente regolamento, dovranno comunque rispettare le ulteriori norme di cui all'art. 4.1.4 della - parte prima – norme - del RUE.
6. L'installazione delle strutture e degli elementi richiamati ai commi precedenti, qualora riguardino immobili tutelati come *beni culturali* ai sensi della Parte Seconda e/o come *beni paesaggistici* della Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004, oltre alle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, sono soggette anche alle rispettive procedure autorizzative previste dal medesimo D.Lgs. n. 42/2004.
7. Per l'installazione delle strutture e degli elementi richiamati al comma 1, nei casi previsti dal "*Regolamento di occupazione del suolo pubblico – ALLEGATO G*", alla - parte seconda - del presente RUE, è prescritto anche il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico, ai sensi del medesimo regolamento.

Art. 1.4 - Validità del titolo abilitativo

(Modificato dalle varianti n°: 2-4)

1. La permanenza in sito delle opere di cui al presente regolamento, realizzate mediante titolo abilitativo o *attività edilizia libera*, previa comunicazione dell'inizio dei lavori, rispettivamente di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 1.3, è ammessa fino a quando non si verificano le seguenti condizioni ostative:
 - cambio d'uso con o senza opere;
 - rinnovo dei locali con modifiche strutturali;
 - mancato pagamento dei tributi e oneri previsti;
 - difformità nell'esecuzione delle opere dichiarate nel permesso di costruire o nella SCIA o nella comunicazione di inizio lavori relativa all'*attività edilizia libera* di cui al comma 3 del precedente art. 1.3;
 - mancato mantenimento delle caratteristiche di amovibilità degli elementi delle strutture;
 - motivi di ordine pubblico in rapporto a sopravvenute esigenze dell'Amministrazione comunale.

CAPO2 - TENDE O COPERTURE PROTETTIVE LEGGERE ED ULTERIORI ELEMENTI DI ARREDO

Art. 2.1 - Definizione

(Modificato dalle varianti n°: 2-4)

1. Sono considerate *tende o coperture protettive leggere*, le strutture amovibili e/o asportabili realizzate con materiale tessile o similare, o con elementi prefabbricati, coibentati o meno, facilmente smontabili e/o retrattili da utilizzare esclusivamente per il riparo dagli agenti atmosferici; tali strutture devono sopportare gli effetti dei predetti agenti atmosferici ed in particolare essere resistenti all'azione del vento anche al fine di non costituire pericolo all'incolumità pubblica. Le suddette *tende o coperture protettive leggere* quando sostenute da montanti verticali costituiscono gli spazi definiti "*tettoie*" di cui al punto 25 dell'art. 1.2.17 della - parte prima - *norme* - del RUE.
2. Sono considerati *grigliati* quelle strutture verticali posizionate in aderenza o no alle pareti dell'edificio, realizzate per il sostegno di piante rampicanti.
3. Sono considerati *pergolati e gazebo*, quegli elementi di arredo funzionali all'uso dell'area scoperta cortilizia e/o di balconi e terrazzi, come meglio definiti al successivo art. 2.7, che pur con caratteristiche costruttive diverse rispetto alle strutture di cui al comma 1 (*tende o coperture protettive leggere*) rientrano a tutti gli effetti fra le stesse.
4. Sono considerate *coperture protettive per autoveicoli* quei manufatti completamente retrattili o a soffietto da utilizzare esclusivamente per il riparo di autoveicoli dagli agenti atmosferici.
5. Sono definiti *arredi da giardino* quegli elementi accessori necessari per l'utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto privato.
6. Le strutture, gli elementi e i manufatti definiti nei commi precedenti, qualora non ricadano fra quelli aventi le caratteristiche di cui alla lettera g6) dell'Allegato alla L.R. n. 15/2013 (interventi qualificati di **NC**) e siano da collocare su suolo privato o pubblico dato in concessione, costituiscono *gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria* di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) della L.R. n. 15/2013 e s.m. e i., i quali sono installabili su aree pertinenziali di edifici destinati a qualunque funzione e/o tipo d'uso. Dando atto che sono opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lett. g6) dell'Allegato alla L.R. n. 15/2013, ovvero sottoposte a SCIA ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. i) della medesima legge, le strutture di cui al comma 1 del presente articolo che non hanno le caratteristiche stabilite al successivo art. 2.2 comma 6, riconosciuto che il pregio ambientale delle aree impone di ricomprendere tra gli interventi di nuova costruzione qualsiasi intervento che determini creazione di volumetria chiusa.

Art. 2.2 - Norme generali

(Modificato dalle varianti n°: 2-4)

1. Le strutture di cui al presente capo, dovranno essere realizzate nel rispetto del decoro pubblico, delle facciate e dell'area cortilizia dell'edificio. Le parti

- metalliche dovranno essere opportunamente trattate. Le parti in legno potranno essere trattate anche al naturale con esclusione delle essenze di pino e abete.
2. I montanti verticali di sostegno, quando autorizzabili, dovranno:
 - avere una sezione di dimensioni contenute e comunque al massimo pari a quelle strettamente necessarie a sostenere il peso proprio delle strutture portate e permanentemente portato dalle stesse e ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza di cui al comma 1 del precedente art. 2.1;
 - distare minimo mt. 1,50 dalle strade (**Ds**) e non dovranno comunque creare impedimento ai percorsi o accessi pedonali e carrabili (pubblici o di uso pubblico e privati);
 - distare dai confini di proprietà (**Dc**) minimo mt. 1,50 od inferiore, nel caso di accordo tra i confinanti.
 3. Tutte le strutture di cui al presente capo dovranno essere imbullonate e facilmente smontabili nonché retrattili quando specificatamente previsto
 4. L'altezza utile (**HU**) minima dal piano di calpestio, dovrà essere pari o superiore a mt. 2,20 per le parti prive di rigidità e a mt. 2,40 per quelle rigide; l'altezza utile (**HU**) massima dal piano di calpestio dovrà comunque essere pari o inferiore a mt. 3,00 (per la definizione del parametro **HU** e per la determinazione del suo valore vedi l'art. 1.3.24 della - parte prima - *norme* - del RUE).
 5. Su suolo pubblico, privato di uso pubblico e privato, soggetto ad opere o piani di arredo urbano (P.A.U.) e/o P.R.U., potranno essere installate, secondo i casi, con le procedure di cui al precedente art. 1.3, tende e coperture protettive leggere, a condizione che:
 - il fronte dell'edificio, sul quale saranno installate, sia posto a distanza inferiore a mt. 1,50 dal confine con la proprietà pubblica;
 - non arrechino disturbo in alcun modo al transito sia pedonale che carrabile e comunque siano installate nel rispetto del Nuovo codice della strada (D. Lgs. 30/04/92 n. 285) e del suo regolamento di esecuzione;
 - siano installate a protezione delle aperture dei locali dell'edificio;
 - siano a sbalzo e retrattili;
 - siano realizzate con materiale tessile e similare, privo di rigidità;
 - non superino la sporgenza massima di mt. 1,50;
 6. Le strutture di cui al comma 1 del precedente art. 2.1, ricadenti o no su suolo soggetto ad opere o Piani di arredo urbano (P.A.U.) e/o P.R.U., a condizione che:
 - la proiezione al suolo del loro ingombro massimo (*profilo*) ricada completamente su area privata;
 - siano installate sulle facciate a protezione delle aperture dei locali dell'edificio al quale asserviscono;
 - siano a sbalzo e retrattili;
 - siano realizzate con materiale tessile o similare, privo di rigidità;
 - non superino la sporgenza massima di m. 1,50;
 - siano rispettati i requisiti di cui al precedente comma 1;

- non riguardino immobili ed aree di cui ai commi 4 e 6 del precedente art. 1.3;
- tali strutture, obbligatoriamente, siano comprese fra gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 19/2009 (come individuati nell'atto di indirizzo regionale di cui alla delibera di G. R. n. 687 del 23/05/2011),

ai sensi del comma 6 del precedente art. 2.1, rientrano tra *gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria* e di conseguenza le medesime strutture non sono sottoposte alle disposizioni del comma 1 del precedente art. 1.3 e la loro installazione, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1.3, costituisce *attività edilizia libera*, di cui all'art. 6.6.1 della - parte prima – *norme* – del RUE.

Art. 2.3 - Installazione di tende e/ o coperture protettive leggere, pergolati e gazebo su edifici di tipo residenziale (usi a1 e a2)

(Modificato dalle varianti n°: 2)

1. Potranno essere installati tende e/o coperture protettive leggere anche con montanti verticali e anche qualora non siano a protezione delle aperture dei locali oltre a pergolati e gazebo, in edifici residenziali (usi **a1** e **a2**) e/o loro spazi scoperti, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

Zona a monte della ferrovia

- Se installati sull'area scoperta di pertinenza dell'edificio, che non coprano, nel complesso, più del 10% della superficie dell'area libera non occupata dalla **SA.N.F.T** (vedi art. 1.3.14 della parte prima – norme – del presente RUE);
- Se installati su balconi e terrazze non abbiano profondità superiore a mt. 5,00 e non sbordino dagli stessi;
- Che, la copertura sia realizzata con materiali tessili o similari;

Zona a mare della ferrovia

- Se installati sull'area scoperta di pertinenza dell'edificio, che non coprano, nel complesso, più del 10% della superficie dell'area libera non occupata dalla **SA.N.F.T** (vedi art. 1.3.14 della parte prima – norme – del presente RUE);
- Se installati su balconi e terrazze non abbiano profondità superiore a mt. 4,00 e non sbordino dagli stessi;
- Che, la copertura sia realizzata con materiali tessili o similari

Art. 2.4 - Installazione di tende e/o coperture protettive leggere su edifici di Esercizi commerciali (uso b1)

(Modificato dalle varianti n°: 2)

1. Potranno essere installate tende e/o coperture protettive leggere solo a protezione delle aperture dei locali dell'edificio ad uso esercizio commerciale (uso **b1**), con estensione massima di mt. 5,00 e alle seguenti condizioni:

Zona a monte della ferrovia

- Le coperture saranno ammesse con montanti verticali solo sulle aree pertinenziali scoperte adiacenti le aree pubbliche o private di uso pubblico, in

caso contrario sono ammesse solo tende a sbalzo in materiale tessile o similare, privo di rigidità e retrattili.

Zona a mare della ferrovia

- Sono ammesse solo tende a sbalzo in materiale tessile o similare, privo di rigidità e retrattili.

Art. 2.5 - Installazione di tende e/o coperture protettive leggere su edifici di Pubblici esercizi (uso b2)

(Modificato dalle varianti n°: 2)

1. Potranno essere installate tende e/o coperture protettive leggere anche con montanti verticali esclusivamente a protezione delle aperture dei locali dell'edificio ad uso pubblico esercizio o delle pertinenziali aree scoperte ad uso dei clienti, con estensione massima di mt. 5,00.

Art. 2.6 - Installazione di tende e/o coperture protettive leggere su edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (usi e1.a e e1.b)

(Modificato dalle varianti n°: 2)

1. Potranno essere installate tende e/o coperture protettive leggere anche con montanti verticali a protezione delle aperture dei locali dell'edificio di struttura per attività ricettiva alberghiera (usi **e1.a**, e **e1.b**) o delle pertinenziali aree scoperte ad uso degli ospiti, ai piani terra e sui terrazzi e sui lastrici di copertura esistenti, adiacenti a superfici a servizio degli ospiti (**Su.So.**) ai piani superiori, con estensione massima di mt. 4,00.
2. E' ammessa la realizzazione di tende o coperture protettive leggere per la realizzazione di massimo due corridoi, a protezione dei percorsi di accesso all'albergo per gli ospiti, con larghezza massima di mt. 2,00 ciascuno.

Art. 2.7 – Norme specifiche per l'installazione di pergolati e gazebo

(Modificato dalle varianti n°: 2-4)

1. Ai sensi del punto 59 dell'Allegato A – *Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia* - alla deliberazione dell'A. L. regionale n. 279/2010, sono considerati pergolati quelle strutture autoportanti, composte di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atte a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzate in spazi aperti a fini di ombreggiamento (costruite in legno, metallo o ghisa, realizzate con sostegni privi di fondazioni semplicemente infissi o ancorati al terreno) facilmente smontabili e amovibili, intelaiature e graticci a forma di copertura realizzate anche per il sostegno di teli, e per creare ornamento, riparo, ombra; come tali le intelaiature e i graticci sono costituiti da elementi leggeri fra loro assemblati in modo tale da costituire un insieme comunque di modeste dimensioni

Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili.

2. E' considerato *gazebo* un chiosco da giardino, con pianta a forma di poligono regolare (circoscrivibile ad un cerchio), aperto su tutti i lati, con funzione panoramica. La struttura deve essere isolata e priva di fondazioni ed eventualmente ancorata al terreno, in legno, metallo o ghisa, non può essere tamponata con materiale di alcun genere e tipo, può essere invece coperta con tela o stuoie in canna o bambù o legno o similari e deve essere posta ad almeno m 3,00 da qualsiasi altro fabbricato esistente.

Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare avente propria area di pertinenza o per ciascun edificio condominiale.

3. I pergolati e il gazebo sono installabili nel rispetto delle norme: dei precedenti commi, di quelle di cui al Capo 1 e delle ulteriori di cui al presente Capo 2 ed in particolare delle norme relative alle distanze ed alle altezze di cui al precedente art. 2.2 ed ai casi di possibile installazione e alla superficie di cui al precedente art. 2.3 ed altresì devono presentare le caratteristiche degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 19/2009, (come individuati nell'atto di indirizzo regionale di cui alla delibera di G. R. n. 121 del 1/02/2010). I pergolati e il gazebo non costituiscono Superficie utile lorda (**Sul**) (vedi art. 1.3.23 - parte prima – norme – del presente RUE).
4. I pergolati e il gazebo in quanto elementi di arredo e funzionali all'uso dell'area verde o cortilizia, non concorrono alla formazione della superficie pavimentata nell'area scoperta di pertinenza dell'immobile da utilizzare come parametro per il rispetto della quota minima di superficie permeabile prevista dalla - parte prima – norme – del presente RUE (vedi art. 3.2.3, comma 4), purché la pavimentazione sia solo in lastre amovibili.

Art. 2.8 - Norme specifiche per l'installazione di grigliati

(Modificato dalle varianti n°: 2-4)

1. I *grigliati* qualora non siano posizionati in aderenza alle pareti dell'edificio sono installabili mediante SCIA di cui al comma 1 del precedente art. 1.3, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - non devono avere maglie inferiori a cm. 10;
 - sono ammessi a distanza non inferiore a mt. 1,50 dal confine di proprietà (**Dc**) e a mt. 3,00 dai confini con le pubbliche vie o gli spazi pubblici (**Ds**);
 - sono ammessi solo per attività ricettive alberghiere (usi **e1.a**, **e1.b**) e civili abitazioni (uso **a1**);
 - non devono occludere in alcun modo il cono visivo lungo le pubbliche vie;
 - non sono ammessi a tamponamento delle coperture protettive leggere o gazebo come definiti al precedente art. 2.1;
 - non devono avere altezze superiori a mt. 2,00 (per tale parametro e per la determinazione del suo valore si assume l'altezza **H** di cui all'art. 1.3.27 della - parte prima - *norme* - del RUE).
- 1.bis L'installazione dei suddetti *grigliati*, qualora siano posizionati in aderenza alle pareti dell'edificio, costituisce *attività edilizia libera* di cui all'art. 6.6.1 della - parte prima – *norme* – del RUE.

Art. 2.9 - Norme specifiche per l'installazione di coperture protettive per autoveicoli

(Modificato dalle varianti n°: 2)

1. Sono ammessi manufatti per *coperture protettive per autoveicoli*, a copertura dei "posti auto" autorizzati come parcheggi di tipo "P3", ai sensi dell'art. 3.1.5 della - parte prima – norme – del presente RUE, di civili abitazioni (uso **a1**). Detti manufatti devono rispettare le seguenti condizioni:
 - devono essere completamente retrattili o a soffietto;

- devono essere realizzati con materiali privi di rigidità;
- non devono avere distanza inferiore a mt. 1,50 dai confini di proprietà (**Dc**);
- non sono ammessi sulle aree cortilizie prospicienti le pubbliche vie o gli spazi pubblici;
- non devono alterare la qualità architettonica – ambientale del contesto oggetto di intervento.

Le *coperture protettive per autoveicoli* sono installate nel rispetto delle norme di cui al Capo 1 e delle ulteriori di cui al presente Capo 2 ed in particolare delle norme relative alle distanze ed alle altezze di cui al precedente art. 2.2 e non concorrono alla determinazione della superficie di cui al precedente art. 2.3.

2. Non è consentita l'installazione di *coperture protettive per autoveicoli* nelle aree di pertinenza di immobili di interesse storico-architettonico, di pregio storico-culturale e testimoniale e nelle aree dei giardini di pregio e di pertinenza di cui, rispettivamente, agli artt. 2.14, 2.15 e 2.18 della - parte prima - norme - del presente RUE e nelle zone di vincolo ambientale relative a *beni paesaggistici* di cui alla Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004.

Art. 2.10 - Norme specifiche per l'installazione di arredi da giardino

(Modificato dalle varianti n°: 2-4)

1. Sono compresi fra gli *arredi da giardino* i seguenti elementi accessori:
 - a) cucce per cani e voliere;
 - b) barbecue o piccoli forni;
 - c) panchine;
 - d) fontane, piccole vasche;
 - e) statue in genere;
 - f) ripostigli per il ricovero degli attrezzi da giardino in legno, smontabili e senza opere di fondazione, con superficie non superiore a 4,00 m², di altezza massima (per tale parametro si assume l'altezza **H** di cui all'art. 1.3.27 della - parte prima - norme - del RUE), calcolata dalla quota al suolo (QS) all'estradosso di copertura, inferiore a ml 3,00, arretrati dal confine stradale almeno quanto l'edificio esistente ed avere distanza dai confini di proprietà (**Dc**) = minimo m. 1,50; è ammessa l'installazione di un solo ripostiglio per unità edilizia.
2. Gli arredi di cui al precedente comma 1 lettere a), b), c) d) ed e) non concorrono alla determinazione della superficie di cui al precedente art. 2.3 e non costituiscono Superficie utile lorda (**Sul**) (vedi art. 1.3.23 - parte prima – norme – del presente RUE).
3. I ripostigli per il ricovero degli attrezzi da giardino di cui al precedente comma 1, lettera f), concorrono alla determinazione della superficie di cui al precedente art. 2.3, alla formazione della superficie pavimentata nell'area scoperta di pertinenza dell'immobile da utilizzare come parametro per il rispetto della quota minima di superficie permeabile e non costituiscono Superficie utile lorda (**Sul**) (vedi rispettivamente art. 3.2.3, comma 4 ed art. 1.3.23, comma 3 - parte prima – norme – del presente RUE).

4. L'installazione degli arredi e dei ripostigli di cui al precedente comma 1 è sottoposta alle disposizioni del comma 2 del precedente art. 1.3, *attività edilizia libera*.

CAPO 3 - CHIUSURE VERTICALI MOBILI

Art. 3.1 – Definizioni

(Modificato dalle varianti n°: 2)

1. Sono definite *chiusure verticali mobili* quelle applicate alle tende o coperture protettive leggere o a portici realizzate con strutture leggere e amovibili, che garantiscano la massima trasparenza mediante l'impiego di materiali vetrati;

Art. 3.2 - Norme per l'installazione di chiusure verticali mobili negli edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (e1.a, e1.b)

(Modificato dalle varianti n°: 2-4)

1. Negli edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (usi **e1.a** e **e1.b**), ai soli piani terra, è ammessa l'installazione di chiusure verticali mobili delimitanti superfici di soggiorno per gli ospiti (**Su.So.**) e superfici di servizio all'attività (**Su.Se.**) in corrispondenza di coperture leggere realizzate o da realizzare ai sensi del precedente Capo 2 e dei portici.

Si precisa inoltre:

- che tali superfici non rientrano nel computo delle superfici richieste per la riclassificazione alberghiera;
 - che gli interventi di cui al presente comma non sono ammessi sulle strutture ricettive, sia che abbiano attuato gli interventi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 4.3.4 della – parte prima – norme – del RUE, sia nel caso in cui ne richiedano l'attuazione ad eccezione di quanto disposto all'alinea successivo;
 - che, diversamente da quanto disposto dal precedente alinea, gli interventi di cui al presente comma sono ammessi anche sulle strutture ricettive sia che abbiano attuato gli interventi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 4.3.4 della – parte prima – norme – del RUE, sia nel caso in cui ne richiedano l'attuazione qualora le stesse strutture ricettive siano prospicienti e confinanti con gli spazi pedonali attrezzati e/o le piste ciclabili dei lungomari definitivamente pedonalizzati a seguito di interventi di riqualificazione; tali interventi sono subordinati al parere positivo della Commissione Qualità (C.Q.) di cui all'art. 6.1.1 della - parte prima – norme – del RUE.
2. In caso di edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (usi **e1.a** e **e1.b**) confinanti, è ammessa l'installazione di chiusure verticali mobili perimetrali, anche in aderenza tra loro e comunque in corrispondenza dei fronti prospicienti, a condizione che i proprietari confinanti presentino un progetto unitario.
 3. Sui terrazzi e sui lastrici di copertura esistenti, adiacenti a superfici a servizio degli ospiti (**Su.So.**) ed in corrispondenza di coperture leggere regolarmente installate ai sensi del precedente Capo 2, è ammessa l'installazione di eventuali chiusure verticali mobili perimetrali da destinare a spazi di soggiorno per gli ospiti (**Su.So.**).
 4. Il limite esterno delle chiusure verticali mobili dovrà rispettare le seguenti distanze:

- a) al piano terra distanza dai confini di proprietà (**Dc**) pari o maggiore di mt. 1,50, qualora non in aderenza; ai piani superiori distanza dai confini di proprietà (**Dc**) pari o maggiore di mt. 3,00 e distanza da pareti finestrate di edifici antistanti (**De**) pari o maggiore di mt. 6,00;
- b) al piano terra distanza dalle strade, anche nel caso di pedonalizzazione oraria, (**Ds**) pari o maggiore di mt. 3,00;
- c) al piano terra distanza dagli spazi pedonali attrezzati e dalle piste ciclabili (**Ds**) pari o maggiore di mt. 1,50 nel caso di strutture ricettive prospicienti e confinanti con gli spazi pedonali attrezzati e/o le piste ciclabili dei lungomari definitivamente pedonalizzati a seguito di interventi di riqualificazione.

Sono ammesse chiusure verticali mobili a distanze inferiori da quelle previste qualora queste siano contenute entro la sagoma del fabbricato preesistente.

5. Le chiusure verticali mobili di cui al presente articolo non potranno superare le altezze ammesse al precedente art. 2.2.
6. Le chiusure verticali mobili dovranno essere realizzati con strutture leggere e amovibili, con esclusione di pannellature raccoglibili a pacchetto, che garantiscano la massima trasparenza mediante l'impiego di materiali vetrati; nei locali destinati a superfici di servizio (**Su.Se.**) dovranno essere utilizzati vetri opacizzati. I montanti dovranno essere in acciaio, alluminio o legno, imbullonati su piastre ancorate al suolo e facilmente smontabili.
7. Gli spazi delimitati dalle chiusure verticali mobili non potranno superare complessivamente il 20% della superficie coperta.
8. Ai fini dei parametri edilizi la superficie delimitata dalle chiusure verticali mobili non sarà computata come Superficie utile lorda (**Sul**) di cui all'art. 1.3.23 della - parte prima – norme – del presente RUE.
9. Gli interventi di installazione delle chiusure verticali mobili, di cui al presente articolo, che creano volumetria, ai sensi del comma 1 del precedente art. 1.3, costituiscono interventi qualificati dal presente Regolamento, ai sensi della lett. g6) dell'Allegato alla L.R. n. 15/2013, interventi di tipo **NC**, sono soggetti a permesso di costruire, limitato temporaneamente ad un periodo complessivamente non superiore a 5 anni previa stipula di convenzione, salvo possibilità di rinnovo; il titolo edilizio dovrà contenere la predetta convenzione e la fidejussione di importo pari al valore dell'opera da realizzare, da indicizzare di anno in anno, da escutere a favore del Comune in caso di inadempienza per la rimozione trascorso il tempo assegnato. Per effetto della limitazione temporale del titolo edilizio gli interventi di cui al presente articolo non saranno soggetti al reperimento degli standard di parcheggio ed altre dotazioni di cui agli artt. 3.1.5 e 3.1.6 della - parte prima – norme – del presente RUE. Quando l'installazione è stagionale con una durata non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, la stessa costituisce attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), della L.R. n. 15/2013 (vedi art. 6.6.1 della - parte prima – norme – del presente RUE), previa comunicazione allo Sportello unico per l'edilizia delle date di inizio dei lavori e di rimozione delle strutture, ai sensi del comma 2, del richiamato art. 7.
10. L'installazione delle chiusure verticali mobili al piano terra e ai piani superiori dovrà garantire il rispetto delle ulteriori norme e procedure di cui ai precedenti Capi 1 e 2 e la sistemazione dei restanti spazi scoperti, in conformità al

Regolamento del Verde di cui all'Allegato H, alla - parte seconda - del presente RUE.

11. Le strutture così realizzate dovranno essere rimosse nel caso in cui cessi l'attività alberghiera (usi **e1.a** e **e1.b**) e/o venga effettuato il cambio d'uso, con o senza opere, in difetto si procederà d'ufficio alla loro rimozione a spese del soggetto che ha realizzato le strutture, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, fermo restando che in ogni caso il proprietario dell'immobile è obbligato in solido alla rimozione e/o al pagamento delle spese, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di € 1.032 (£. 1.998.231), per la violazione delle presenti disposizioni regolamentari, ai sensi e per gli effetti del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e s. m. e i., della legge n. 689/1981 e della deliberazione del Consiglio Comunale del 26/07/2001, n. 78.

Art. 3.3 - Norme per l'installazione di chiusure verticali mobili negli edifici di pubblici esercizi (b2).

(Modificato dalle varianti n°: 2-4)

1. Negli edifici di pubblici esercizi (uso **b2**) è ammessa l'installazione di chiusure verticali mobili delimitanti le superfici destinate ai clienti al piano terra e/o ai piani superiori.
2. Le chiusure verticali mobili sono ammesse lungo le proiezioni perimetrali determinate dalle coperture protettive leggere, realizzate o da realizzare ai sensi del precedente Capo 2, ovvero lungo la perimetrazione di portici o pensiline regolarmente autorizzati.
3. Qualora le chiusure verticali mobili, ai piani terra, prospettino su strade dotate di marciapiede di larghezza inferiore a mt. 1,20, ovvero prive di marciapiede, le medesime dovranno essere installate sull'area privata in posizione arretrata fino al raggiungimento di mt. 1,20.
4. I Le chiusure verticali mobili effettuate in prossimità di incroci dovranno arretrarsi di almeno mt. 2,00 per lato e comunque acquisire il parere favorevole dell'ufficio traffico.
5. Ai piani superiori dovranno essere rispettate le distanze **Dc** con un minimo di mt. 3,00 e **De** con un minimo di mt. 6,00.
6. Sono ammesse chiusure verticali mobili a distanze inferiori da quelle previste al precedente comma 5 qualora queste siano contenute entro la sagoma del fabbricato.
7. Le chiusure verticali mobili dovranno essere realizzate con strutture leggere, amovibili di norma del tipo "a pacchetto" raccogliibili sulle pareti dell'edificio o anche del tipo a pannelli scorrevoli con moduli di larghezza massima di mt. 1,00, ed entrambe realizzate con materiali che assicurino la massima trasparenza mediante l'impiego di vetro e/o cristallo con telai in acciaio, alluminio o legno.
8. Ai fini dei parametri edilizi la superficie delimitata dalle chiusure verticali mobili non sarà computata come Superficie utile lorda (**Sul**) di cui all'art. 1.3.23 della - parte prima – norme – del presente RUE.
9. Gli interventi di installazione delle chiusure verticali mobili di cui al presente articolo, per effetto della limitazione temporale del titolo edilizio di cui al successivo comma 10, non saranno soggetti al reperimento degli standard di

parcheggio di cui agli artt. 3.1.5 e 3.1.6 della - parte prima – norme – del presente RUE e sono in deroga al Regolamento del Verde di cui all'ALLEGATO H, alla -parte seconda - del presente RUE.

10. Gli interventi di installazione di chiusure verticali mobili di cui al presente articolo, in quanto creano volumetria, ai sensi del comma 1 del precedente art. 1.3, costituiscono interventi qualificati, dal presente Regolamento ai sensi della lett. g6) dell'Allegato alla L.R. n. 15/2013, interventi di tipo **NC**, sono soggetti a permesso di costruire limitato temporaneamente ad un periodo complessivamente non superiore a 5 anni previa stipula di convenzione, salvo possibilità di rinnovo; il titolo edilizio dovrà contenere la predetta convenzione e la fidejussione di importo pari al valore dell'opera da realizzare, da indicizzare di anno in anno, da escutere a favore del Comune in caso di inadempienza per la rimozione trascorso il tempo assegnato. Quando l'installazione è stagionale con una durata non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, la stessa costituisce attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), della L.R. n. 15/2013 (vedi art. 6.6.1 della - parte prima – norme – del presente RUE), previa comunicazione allo Sportello unico per l'edilizia delle date di inizio dei lavori e di rimozione delle strutture, ai sensi del comma 2, del richiamato art. 7. Nel caso in cui le chiusure verticali siano da posizionare su area condominiale, alla richiesta di permesso di costruire od alla comunicazione di inizio dei lavori, dovrà essere allegata la deliberazione dell'assemblea condominiale di autorizzazione all'installazione. Le chiusure verticali di cui al presente articolo sono installate nel rispetto delle ulteriori norme e procedure di cui ai precedenti Capi 1 e 2.
11. Le strutture così realizzate dovranno essere rimosse nel caso in cui cessi l'attività di pubblico esercizio (uso **b2**) e/o venga effettuato il cambio d'uso, con o senza opere, in difetto si procederà d'ufficio a spese del soggetto che ha realizzato le strutture, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, fermo restando che in ogni caso il proprietario dell'immobile è obbligato in solido alla rimozione e/o al pagamento delle spese, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di € 1.032 (£. 1.998.231), per la violazione delle presenti disposizioni regolamentari, ai sensi e per gli effetti del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e s. m. e i., della legge n. 689/1981 e della deliberazione del Consiglio Comunale del 26/07/2001, n. 78.

Art. 3.4 - Norme per l'installazione di coperture mobili stagionali alle piscine di strutture per attività ricettive alberghiere (e1.a, e1.b)

(Modificato dalle varianti n°: 2-4)

1. Nelle strutture per attività ricettive alberghiere (usi **e1.a** e **e1.b**) con licenza di esercizio annuale, per le sole piscine, comprensive di eventuali superfici adibite a solarium, collocate negli spazi liberi a terra e dotate di impianto di riscaldamento dell'acqua, è ammessa l'installazione di chiusure e coperture mobili per la sola stagione invernale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - dovranno essere realizzate con strutture portanti amovibili, in acciaio, alluminio o legno lamellare, imbullonate su piastre ancorate al suolo e facilmente smontabili;
 - le chiusure perimetrale e le coperture amovibili dovranno essere costituite da materiali vetrati o similari che garantiscano la massima trasparenza, al fine

- di contenerne al massimo l'impatto visivo e non precludere l'eventuale vista del mare dagli edifici circostanti;
- dovranno avere forme architettoniche semplici ed integrate al contesto;
 - essere installate esclusivamente per nella stagione invernale per il riparo dei fruitori della piscina dell'attività ricettiva dagli agenti atmosferici per un periodo non superiore a 240 giorni e comunque nel periodo intercorrente dal 15 maggio al 15 settembre (con obbligo di successivo totale smontaggio annuale);
 - il limite esterno delle chiusure e coperture mobili dovrà rispettare le seguenti distanze:
 - a) distanza dai confini di proprietà (**Dc**) pari o maggiore di mt. 3,00, salvo i casi di costruzione in aderenza nonché a confine in corrispondenza dei fronti prospicienti, in quest'ultimo caso a condizione che i proprietari confinanti presentino un progetto unitario;
 - b) distanza dalle strade a senso unico di circolazione (anche nel caso di pedonalizzazione oraria), dagli spazi pedonali attrezzati e dalle piste ciclabili: (**Ds**) pari o maggiore di mt. 3,00 ad eccezione di quanto prescritto alla successiva lettera c);
 - c) distanza dalle strade a doppio senso di circolazione e dai seguenti viali: Milano, Torino, Parini, Bellini, Rapisardi, Tasso, Cavalcanti, Tassoni, Oriani: (**Ds**) pari o maggiore di mt. 5,00;
 - d) distanza da pareti finestrate di edifici antistanti (**De**) pari o maggiore di mt. 6,00.
 - l'altezza massima (**H**), definita e determinata ai sensi dell'art. 1.3.27 della - parte prima - *norme* - del RUE, delle chiusure e coperture mobili dovrà rispettare le seguenti misure:
 - a) sui lati prospicienti i confini di proprietà, pari o inferiore di mt. 3,00;
 - b) sui lati prospicienti le strade a qualsiasi senso di circolazione (anche nel caso di pedonalizzazione oraria) e sugli spazi pedonali attrezzati e piste ciclabili, pari o inferiore di mt. 3,50;
 - c) all'eventuale colmo pari o inferiore di mt. 3,50.
 - la superficie degli spazi delimitati dalle chiusure e coperture mobili (vasca più solarium laterali) non potrà superare il 150% della superficie occupata dalla vasca;
 - possibilità di prevedere un unico collegamento con l'edificio della struttura ricettiva con larghezza a mt. 3,00 ed escluso dal computo della superficie dell'alinea precedente e nel rispetto di tutte le precedenti prescrizioni.
2. Ai fini dei parametri edilizi la superficie delimitata dalle chiusure e coperture mobili non sarà computata come Superficie utile lorda (**Sul**) di cui all'art. 1.3.23 della - parte prima - *norme* - del presente RUE ed altresì, in quanto riferita a struttura temporanea stagionale, non concorre alla formazione della superficie pavimentata nell'area scoperta di pertinenza dell'immobile da utilizzare come parametro per il rispetto della quota minima di superficie permeabile di cui all'art. 3.2.3, comma 4, entrambe della parte prima - *norme* - del presente RUE.

3. Gli interventi per la suddetta installazione non dovranno ridurre la preesistente dotazione di verde e di posti auto di tipo P3, come definiti al comma 7 del precedente art. 3.1.3 della - parte prima – norme – del presente RUE.
4. L'installazione delle chiusure e coperture mobili di cui al presente articolo, ai sensi dei commi 1 e 3 del precedente art. 1.3, secondo i casi, costituisce:
 - intervento di tipo **NC** soggetto a permesso di costruire (vedi Capo 6.4 della - parte prima – norme – del presente RUE) subordinato al parere positivo della Commissione Qualità (C.Q.) di cui all'art. 6.1.1 della – parte prima – norme – del RUE, quando l'installazione stagionale ha una durata superiore a 180 giorni e comunque compresa entro i 240 giorni, in quanto crea volumetria ed è qualificato dal presente Regolamento fra gli interventi di cui alle lett. g5) e g6) dell'Allegato alla L.R. n. 15/2013); con il predetto permesso di costruire s'intendono compresi gli interventi di installazione e di successivo smontaggio annuali di cui al comma 1. Il titolo edilizio dovrà contenere l'atto unilaterale d'obbligo e la fidejussione di importo pari al valore dell'opera da realizzare, da indicizzare di anno in anno, da escutere a favore del Comune in caso di inadempienza per, l'impegno, dopo l'installazione, allo smontaggio annuale (entro e non oltre il periodo non superiore a 240 giorni) delle strutture oggetto del presente articolo;
 - attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), della L.R. n. 15/2013 (vedi art. 6.6.1 della - parte prima – norme – del presente RUE), previa comunicazione allo Sportello unico per l'edilizia delle date di inizio dei lavori e di rimozione delle strutture, ai sensi del comma 2, del richiamato art. 7, quando l'installazione stagionale ha una durata non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture.
5. Le strutture così realizzate dovranno essere rimosse, oltre che annualmente, definitivamente nel caso in cui cessi l'attività alberghiera (usi **e1.a** e **e1.b**) e/o venga effettuato il cambio d'uso, con o senza opere; in difetto in entrambe i casi si procederà d'ufficio alla loro rimozione a spese del soggetto che ha realizzato le strutture, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, fermo restando che in ogni caso il proprietario dell'immobile è obbligato in solido alla rimozione e/o al pagamento delle spese, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di € 1.032, per la violazione delle presenti disposizioni regolamentari, ai sensi e per gli effetti del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e s. m. e i., della legge n. 689/1981 e della deliberazione del Consiglio Comunale del 26/07/2001, n. 78.

CAPO 4 - VETRINE

Art. 4.1 Definizione

(Modificato dalle varianti n°: 2)

1. Si intendono per *vetrine* gli spazi privati di ogni unità immobiliare destinata a negozio, pubblico esercizio o similare, destinati all'esposizione delle merci o prodotti commercializzati o da commercializzare.

Art. 4.2 Norme per l'installazione di vetrine

(Modificato dalle varianti n°: 2-4)

1. Su tutto il territorio comunale le vetrine dovranno essere contenute entro il perimetro del fabbricato.
2. Sono vietati sporti di qualsiasi natura, salvo eventuali bacheche poste in aderenza al fronte dell'edificio con altezza da terra (per tale parametro e per la determinazione del suo valore si assume l'altezza **HU** di cui all'art. 1.3.24 della - parte prima - *norme* - del RUE) non inferiore a mt. 1,00 e con sporgenza massima di cm. 15 e con superficie massima inferiore a quella delle vetrine della stessa facciata.
2. L'eventuale illuminazione privata non dovrà essere rivolta verso l'esterno.
3. Nel caso di esercizi stagionali, la chiusura protettiva nel periodo di inattività dovrà necessariamente essere a maglie aperte, a carabottino, e comunque non comportare l'uso di elementi indecorosi o di risulta.
4. Le vetrine di cui al presente articolo sono installate nel rispetto delle ulteriori norme e procedure di cui al precedente Capo 1.

CAPO 5 - ESPOSITORI MOBILI ED EROGATORI AUTOMATICI DI PRODOTTI O SERVIZI

Art. 5.1 Espositori mobili: definizione e norme per l'installazione

(Modificato dalle varianti n°: 2)

1. E' da considerarsi espositore mobile qualunque struttura asportabile e/o retraibile, collocata sul suolo o meno, che fuoriesca dall'esercizio e occupi spazi pubblici o privati di uso pubblico.
2. Nelle aree assoggettate a P.A.U. o a P.R.U. è vietata la posa e l'uso di espositori mobili esterni all'esercizio, se non espressamente previsti dai piani stessi o da altri specifici regolamenti vigenti.
3. Le strutture di cui al presente articolo sono installate nel rispetto delle ulteriori norme e procedure di cui al precedente Capo 1.

Art. 5.2 Erogatori automatici di prodotti o servizi: definizione e norme per l'installazione

(Modificato dalle varianti n°: 2)

1. Sono erogatori automatici di prodotti o servizi, le cabine fotografiche, i telefoni pubblici, gli erogatori di biglietti, sigarette e altri prodotti, gli sportelli "bancomat", e simili, installati sul suolo pubblico o anche applicati ad edifici privati ma in posizione fruibile da suolo pubblico o di uso pubblico (es. porticati di uso pubblico). Sono esclusi, sia dalla predetta definizione, sia dall'applicazione delle norme del presente articolo gli *apparecchi automatici* per la vendita dei prodotti alimentari e non alimentari al dettaglio di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 114/1998, i quali sono soggetti alle specifiche disposizioni del medesimo D.Lgs..
2. Per l'installazione degli erogatori automatici di prodotti o servizi di cui al comma 1, è necessaria la sola Concessione di occupazione di suolo pubblico, di cui al "Regolamento di occupazione del suolo pubblico – ALLEGATO G" alla - parte seconda - del presente RUE, nel rispetto comunque delle seguenti condizioni di installazione:
 - a) non interferenza con edifici di valore storico-architettonico;
 - b) non interferenza con percorsi pedonali o ciclabili;
 - c) verifica delle condizioni di sicurezza.